



Comune di Fino Mornasco
Prov. di Como
Statuto

COMUNE DI FINO MORNASCO

STATUTO

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Fino Mornasco è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, che nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevede l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia ove costituite.

Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni ed enti, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

3. Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamenti della finanza pubblica.

5. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione Lombardia secondo il principio di sussidiarietà.

(modificato con deliberazione del C.C. n° 4 del 28/02/2000 - esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO del 14 Luglio 2000, n. 169).

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:



Comune di Fino Mornasco
Prov. di Como
Statuto

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona e della famiglia, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni economiche, sindacali, culturali, sociali e di volontariato operanti nel suo territorio,
3. Il Comune promuove la creazione dei Consorzi con altri Comuni e favorisce ogni forma di collaborazione con la

Regione, la Provincia, i Comuni e altri Enti pubblici.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo e dalle località di Andrate, Briccoletta, Costa, Firenzuola, Mondello, Pazzea, Socco e Valle Mulini, storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 7.260 confinante con i Comuni di Luisago, Casnate con Bernate, Cuciago, Vertemate con Minoprio, Cadorago, Guanzate, Bulgarograsso e Cassina Rizzardi.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
4. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, purchè nell'ambito territoriale.
5. La modifica dell'ubicazione della sede comunale può essere proposta dal Consiglio Comunale all'Amministrazione Provinciale che è delegata a provvedervi.

Art. 5

Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.



Comune di Fino Mornasco
Prov. di Como
Statuto

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Fino Mornasco" e con lo stemma concesso con regio decreto del 10/08/1928.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco e suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale con lo stemma autorizzato.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI ELETTIVI

Art. 7

Organi

1. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere ri-

guardanti interessi propri e di loro parenti ed affini sino al quarto grado. L'obbligo d'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, so non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra i contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore e di suoi parenti affini fino al quarto grado.

2. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al precedente comma 2 sia dimostrata con sentenza passata in giudicato le parti di strumento urbanistico che costituiscono oggetto della correlazione sono annullate o sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.

Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini fino al quarto grado è sospesa la validità delle relative disposizioni al piano urbanistico adottato.

3. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti e delle rispettive amministrazioni.

4. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti se non per consen-



so espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del proprio mandato.

La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.

Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali priorità per la sede di

espletamento del mandato amministrativo per le sedi più vicine.

Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione. (*modificato con deliberazione del C.C. n° 4 del 28/02/2000 - esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO del 14 Luglio 2000, n. 169).*

Art. 8

Consiglio Comunale

1. IL Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede in particolare, le modalità

per la convocazione per la presentazione e la discussione delle proposte.

Il regolamento indica il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute e prevede che in ogni caso deve esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. (*modificato con deliberazione del C.C. n° 4 del 28/02/2000 - esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO del 14 Luglio 2000, n. 169).*

Art. 8 bis

Presidenza del consiglio comunale.

1. Il consiglio comunale di Fino Mornasco può dotarsi di un proprio presidente, ed in tale ipotesi trova applicazione la disciplina di cui agli articoli successivi.

2. La scelta di istituire la presidenza è adottata dal consiglio comunale con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, preferibilmente nella prima seduta; tuttavia, qualora lo ritenga, il consiglio può tornare a deliberare in merito nel corso della durata del mandato elettorale, istituendo la presidenza ovvero privandosene per la parte rimanente del mandato medesimo.

3. Se il consiglio non si è dotato della autonoma figura del presidente, le sue funzioni sono svolte dal sindaco, esclusivamente nel rispetto e con i poteri previsti in materia dalla legge, e non trovano applicazione le disposizioni statutarie specifiche sul presi-



dente del consiglio. (*integrato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge*)

Art. 8 ter

Elezione del presidente del consiglio comunale

1. Se il consiglio comunale decide di dotarsi di un proprio presidente, questi è eletto tra i consiglieri, preferibilmente nella prima seduta. Insieme al presidente è eletto con votazione separata un vice presidente, con funzioni di sostituzione nei casi di assenza o impedimento.

2. Il presidente ed il vice presidente sono eletti con i voti favorevoli di almeno quattro quinti dei consiglieri assegnati; se alla prima votazione non è raggiunta tale maggioranza qualificata, la seduta è sospesa per un termine non inferiore ad un'ora, quindi si procede con la seconda votazione; se anche in tale occasione la maggioranza qualificata non è raggiunta, l'elezione è ripetuta nella prima seduta utile successiva del consiglio, e in ogni caso non oltre trenta giorni. Nella seconda seduta se dopo la prima votazione non è raggiunta la prescritta maggioranza qualificata, salvo quanto previsto dal successivo terzo comma, dalla seconda votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e si procede ad oltranza fino alla proclamazione dell'eletto.

3. Per l'elezione alla carica di presidente ovvero di vice presidente di chi

sia stato candidato alla carica di sindaco di una lista presente in consiglio, è comunque necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri assegnati.

4. Fino all'elezione del presidente e del vice presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano, individuato in colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti e con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. (*integrato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge*)

Art. 8 quater

Funzioni e poteri del presidente del consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio, ne tutela le funzioni e le prerogative, ne convoca le riunioni, sovrintende ai lavori assicurandone il buon andamento e fa osservare il regolamento interno.

2. Il presidente è altresì tenuto a convocare il consiglio entro il termine massimo di venti giorni, quando ne facciano richiesta 1/5 del consiglieri, ovvero il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste: in caso di ripetuta inadempienza a tale obbligo il regolamento del consiglio comunale può prevederne la decadenza ovvero la destituzione dalla carica.

3. Il presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento ispirandosi a criteri di imparzialità, garantendo il rispetto della dignità di ogni consigliere comu-



nale e l'esercizio dei diritti conseguenti alla carica ricoperta; promuove i rapporti del consiglio con il sindaco, la giunta, gli organismi di partecipazione, il collegio dei revisori, il difensore civico, le istituzioni, le aziende speciali, e gli altri enti cui il comune partecipa. *(integrato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)*

Art. 8 quinquies

Ulteriori funzioni e prerogative del presidente.

1. Il presidente del consiglio esercita le seguenti ulteriori funzioni:
 - a) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo; insedia, sovraincidente e coordina l'attività delle commissioni consiliari attraverso la conferenza dei presidenti;
 - b) tutela l'autonomia istituzionale del consesso assembleare, ne promuove le attività di indirizzo politico e di programmazione, ed opera per l'effettività dei poteri di controllo ad esso assegnati, nel rispetto delle norme previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del consiglio;
 - c) cura che siano assicurate idonee modalità di pubblicizzazione delle attività del consiglio, a fini di trasparenza e di informazione della cittadinanza sui lavori assembleari, avvalendosi dei mezzi e delle risorse da prevedersi nel regolamento del consiglio.

2. Il presidente, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, dispone di mezzi, locali e risorse a lui direttamente assegnati, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio, e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'ente. Dell'utilizzo di tali risorse egli risponde esclusivamente al consiglio.

3. I poteri spettanti al presidente ai fini della direzione dei lavori e delle attività del consiglio, fermo quanto stabilito dalla legge e dallo statuto, possono essere ulteriormente disciplinati nel regolamento del consiglio comunale. *(integrato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)*

Art. 8 sexies

Durata in carica del presidente e revoca

1. Il presidente è eletto per l'intera durata del mandato amministrativo. Il regolamento del consiglio disciplina le procedure da seguire in caso di sue dimissioni, o impedimento prolungato o decadenza.

2. Il consiglio, fermo restando quanto previsto all'art. 8 bis, comma 2, può revocare il presidente in caso di gravi violazioni di legge, ovvero per il mancato o non corretto esercizio dei poteri e delle funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. La revoca deve essere proposta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ed è votata secondo le medesime modalità previste per l'elezione. Se alla quarta votazione non è raggiunta la maggioranza assoluta, la



proposta di revoca si considera respinta a tutti gli effetti. Ai fini delle relative discussioni e votazioni, l'assemblea è convocata e presieduta dal vicepresidente. Il regolamento del consiglio può dettare norme intese a disciplinare le procedure ed i tempi da seguire per la presentazione e la discussione della proposta di revoca, secondo principi di trasparenza e correttezza nei rapporti fra gli organi interessati.

4. Ove sia proposta la revoca congiuntamente del presidente e del vice presidente, ai fini delle relative discussioni e votazioni, l'assemblea è convocata e presieduta dal consigliere anziano, individuato ai sensi dell'art. 8 ter, comma 4.

5. Con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, può altresì proporsi la revoca del solo vicepresidente. *(integrato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)*

Art. 9

Consiglio Comunale competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del comune.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi ;

- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili



ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. *(integrato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)*

Art. 10

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie possono essere convocate in tutti i periodi dell'anno.

3. L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, il quale pertanto non viene computato.

4. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste **dall'art. 9 comma 2 lett. b) del presente statuto.** *(comma modificato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)*

5. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione **del presidente del consiglio se istituito** e per deliberazione della Giunta o per richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune. *(comma modificato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)*

6. Il Consiglio, **quando non è istituita la presidenza del consiglio** è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento. *(comma modificato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)*

7. Gli adempimenti previsti dal 6° comma, in caso di rimozione o decesso dal Sindaco, sono assolti dal Vice Sindaco.



Art. 11 **Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo *status* dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Il Sindaco quale componente del Consiglio, e consigliere comunale a tutti gli effetti, e ad esso si applicano tutte le prerogative dei Consiglieri ma non rientra nel calcolo del numero dei Consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio. (*modificato con deliberazione del C.C. n° 4 del 28/02/2000 - esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO del 14 Luglio 2000, n. 169*).

Art. 11 bis **Decadenza dalla carica di consigliere.**

1. Cause di decadenza del consigliere comunale sono:

- a) l'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio;
- b) l'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive di commissioni consiliari di cui sia membro.

2. Quando si siano verificate le condizioni di cui al comma precedente, il presidente del consiglio se istituito, ovvero il sindaco, le contesta per iscritto al consigliere interessato, invitandolo a produrre le proprie

controdeduzioni nel termine perentorio di trenta giorni. Sulla decadenza decide definitivamente il consiglio con propria deliberazione, nella prima seduta utile successiva al decorso del termine per il deposito delle controdeduzioni: la decadenza è deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. (*integrato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge*)

Art. 12 **Diritti e doveri dei consiglieri**

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di informazione, di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 13 **Composizione dei gruppi consiliari.**



1. Il consiglio comunale si articola in gruppi consiliari, composti anche da un solo consigliere qualora questi risulti l'unico eletto di una lista. Quando il gruppo è composto da più consiglieri, elegge un capogruppo e ne dà comunicazione al presidente del consiglio, quando istituito, ovvero al sindaco.

2. I consiglieri non aderenti ad alcun gruppo costituiscono di diritto il gruppo misto; quando il gruppo misto è composto da più consiglieri, elegge un capogruppo analogamente a quanto previsto al comma precedente.

3. Quando un consigliere comunale intende aderire ad altro gruppo, ne dà comunicazione al presidente del consiglio, ovvero al sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo di destinazione. Altresì, quando un gruppo delibera la esclusione dal suo seno di un consigliere, se questi non aderisca ad altro gruppo entra di diritto nel gruppo misto.

4. Per l'attività istituzionale loro propria, ai gruppi consiliari è garantita la disponibilità di un apposito spazio, secondo modalità definite dal presidente del consiglio se istituito, ovvero dalla giunta comunale su indicazione della conferenza dei capigruppo. *(modificato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)*

Art. 13 bis

Conferenza dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio se istituito, ovvero dal

sindaco, e svolge funzioni consultive e di promozione in merito all'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori del consiglio.

2. La convocazione è obbligatoria quando ne facciano richiesta almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, dei gruppi consiliari presenti in consiglio.

3. Il sindaco partecipa di diritto ai lavori anche quando la conferenza sia presieduta dal presidente del consiglio; dietro invito del presidente del consiglio se istituito, ovvero del sindaco, possono partecipare anche assessori per questioni strettamente attinenti alle loro competenze.

4. Il regolamento del consiglio può dettare ulteriori norme per la disciplina delle competenze e del funzionamento della conferenza dei capigruppo, prevedendo le modalità di partecipazione ai lavori del segretario comunale, a fini di assistenza, consulenza e verbalizzazione. *(modificato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)*

Art. 13 ter

Commissioni consiliari.

1. Il consiglio può avvalersi, per l'esercizio delle proprie funzioni, di commissioni costituite nel proprio seno, con funzioni consultive, istruttorie e propositive, nelle quali devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari, nel rispetto del criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina



l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, garantendo che il numero, la tipologia e l'attività delle stesse non sia in contrasto con esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

2. Il consiglio può istituire specifiche commissioni con funzioni esclusive di garanzia e di controllo sull'attività amministrativa: la presidenza di tali commissioni spetta ad un consigliere designato dalle minoranze;

3. I componenti delle commissioni consiliari sono nominati dal sindaco, ovvero dal presidente del consiglio quando istituito, sulla base delle indicazioni vincolanti dei capigruppo consiliari, i quali mantengono anche in seguito il potere di indicare la sostituzione dei rappresentanti inizialmente designati.

4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, le quali godono dei più ampi poteri di ottenere tutte le informazioni necessarie, dagli uffici e dagli organi del comune, nonché dalle aziende o enti da esso dipenden

ti, per l'espletamento delle attività ad esse demandate, e la cui presidenza spetta ad un consigliere designato dalle minoranze. Possono essere chiamati ad integrare la commissione, senza diritto di voto, anche soggetti che non rivestono la carica di consiglieri, in qualità di esperti di provata competenza e rettitudine, purché siano designati unanimemente dalla commissio-

ne medesima, ed in misura non superiore a due.

5. Il regolamento disciplina ulteriormente i poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma precedente, dettando norme intese a garantirne la rappresentatività, l'autorevolezza, e l'imparzialità dei componenti; qualora vi sia l'urgenza e l'opportunità di istituire una commissione d'indagine, ed il regolamento non sia stato ancora emanato, il consiglio, con la medesima deliberazione di istituzione, detta le prescrizioni in merito, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto. *(integrato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)*

Art. 14 **Commissioni**

1. Il consiglio comunale può istituire Commissioni Consultive permanenti o temporanee.

2. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Sindaco, su designazione dei gruppi consiliari. Analogamente, il Sindaco provvede per le Commissioni di Istituto.

3. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per gruppo consiliare.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funziona-



ri e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

Art. 15

Attribuzioni delle commissioni

1. Le Commissioni nominano il Presidente nel proprio seno.

2. Esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazione loro assegnate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale, dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, con le procedure all'uopo stabilite.

3. Esprimono, a richiesta degli Organi di cui al comma 2, pareri preliminari di natura non vincolante in ordine a quelle iniziative sulle quali si è ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

4. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del Consiglio Comunale, della Giunta o di propria iniziativa.

Art. 16

Composizione della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori compreso fra il limite minimo di due ed il limite mas-

simo di sei. Nella giunta devono essere rappresentati entrambi i sessi.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consiglieri, ed in numero non superiore a quattro.

3. La carica di vice sindaco non può essere assegnata ad un assessore non facente parte del consiglio comunale.

4. Gli assessori che non siano anche consiglieri partecipano ai lavori del consiglio in ragione delle loro competenze, ferma l'esclusione dal diritto di voto.

5. Gli assessori competenti in materia di edilizia, urbanistica o lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del comune. *(modificato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)*

Art. 17

Competenze della giunta comunale.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sul-



la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, nonché l'autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio, ivi inclusa l'individuazione del legale del Comune. modificato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)

Art. 18

Composizione

(abrogato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)

[1. La giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assessori.

2. Potranno essere nominati Assessori, in numero non superiore a tre, cittadini non Consiglieri, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, non possono essere eletti cittadini che sono stati candidati nelle elezioni comunali e provinciali per il quinquennio a cui la nomina si riferisce.

4. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto e illustrano argomenti concernenti la propria delega.

5. Nella Giunta entrambi i sessi devono essere rappresentati da almeno un componente.

6. È facoltà del Sindaco revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio.

7. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore, non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.]

Art. 19

Funzionamento della giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 20

Attribuzioni

(abrogato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)

[1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale ed alla discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza del Consiglio.

2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzione del governo:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano



impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti al Consiglio dalla legge o dal presente Statuto;

- c) elabora linee di indirizzo e predispose disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) adotta provvedimenti di; assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservato ad altri organi;
- h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
- i) propone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;
- l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

o) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi

- 3. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative;
- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra il Sindaco, il Segretario e gli Organi burocratici;
- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
- c) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il collegio dei revisori.]

Art. 21

Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente in prima convocazione con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Per la seconda convocazione si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese, possono essere assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone qualora ne faccia richiesta almeno un consigliere comunale.

4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Comunali sono pubbliche.



Nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

5. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche; la Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Collegio. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alla seduta, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

Art. 22 **Sindaco**

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di coordinamento dell'attività degli assessori e sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status le cause di cessazione della carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quali organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione.

Art. 23 **Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco:
 - a) ha rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori e ne informa il Consiglio Comunale;
 - e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) ha facoltà di delega;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale, per le rispettive competenze;
 - h) può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi della legge 241/90;
 - i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - l) adotta ordinanze ordinarie;



- m) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge assegna alla competenza del Comune;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
- p) adotta provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
- q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta;
- r) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissione perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- s) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi;
- t) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- u) **provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, entro 45 gg. dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.** ((comma integrato con de-

liberazione del C.C. n° 16 del 10/05/1994 – esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO del 12/07/1994 n° 35042)

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:

- **acquisisce direttamente, presso gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;**
- **promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;**
- **compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;**
- **può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni o le società per azioni, a cui l'ente è interessato, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;**
- **collabora con il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;**
- **promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a cui il Comune è interessato svolgano le loro attività secondo obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;**
- **coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consi-**



glio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione gli orari degli esercizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine d'armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- in casi di emergenza connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza può modificare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli Uffici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n° 142;
- informa la popolazione su situazione di pericolo, per calamità naturali, di cui all'art. 36 del Regolamento 8 dicembre 1970, n° 996 approvato con D.P.R. 6 febbraio 1987 n° 66. (*modificato con deliberazione del C.C. n° 4 del 28/02/2000 – esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. del 14/07/2000 n. 169*)

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco:
 - stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento; quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
 - convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
 - esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
 - propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
 - ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni agli assessori;
 - può delegare a singoli consiglieri competenze inerenti specifiche attività o servizi, quando particolari motivi lo esigano;
 - delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori od al segretario comunale;
 - riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio, nei termini previsti dal regolamento per quanto concerne la mozione di sfiducia, fermo restando quanto previsto dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990 n° 142, la stessa deve essere sottoscritta almeno dai due quinti dei



Comune di Fino Mornasco
Prov. di Como
Statuto

consiglieri assegnati, senza computare il sindaco. (*modificato con deliberazione del C.C. n° 4 del 28/02/2000 –esecutivo con provvedimento dell'O.RE.CO. del 14/07/2000 n. 169*)

Art. 26 **Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco è il consigliere , nominato Assessore, che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n° 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n° 16. (comma modificato con deliberazione del C.C. n°16 del 10/05/1994 – esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO del 12/07/1994 n° 35042)

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo II **ORGANI BUROCRATICI ED** **UFFICI**

Capo I

Art. 27 **Segretario Comunale**

1. Il comune ha un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività; al fine di promuovere l'efficacia, efficienza ed economicità complessiva dell'azione amministrativa e per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, il segretario esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Il segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;**
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;**
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;**
- d) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi in cui il sindaco gli abbia conferito il relativo incarico. (modificato con deliberazione**



del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)

Ar.t. 28

Attribuzioni gestionali

(abrogato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)

[1. Al Segretario comunale, oltre alle attribuzioni di legge, compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare, il Segretario adotta i seguenti atti:

- a) roga, quale pubblico ufficiale, i contratti per conto del Comune;
- b) predispone programmi esecutivi degli atti degli organi collegiali, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- c) organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi stessi, esercitando il potere di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
- d) ordina beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni di Giunta;
- e) liquida le spese regolarmente ordinate;

- f) presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
- g) adotta e sottoscrive tutti gli atti e i provvedimenti anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- h) verifica tutta la fase istruttoria ed emana tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
- i) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- l) liquida i compensi e le indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- m) sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso]

Art. 29

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interni all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

[3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.] *(comma abrogato)*



to con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)

Art. 30

Attribuzioni di sovrintendenza – direzione coordinamento

(abrogato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)

[1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo, nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebito, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con osservanza delle norme regolamentari;

5. Determina i criteri di organizzazione degli uffici, definendo l'orario di servizio e di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione delle esigenze funzionali della struttura, avvalendosi anche della collaborazione del personale preposto ai singoli settori.]

Art. 31

Attribuzioni di legalità e garanzia

(abrogato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)

[1. Il Segretario partecipa alle sedute degli Organi collegiali, curandone la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo di legittimità.

3. Presiede l'ufficio elettorale comunale in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Consiglio Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.]

Art. 32

Vicesegretario

1. Il funzionario, previsto nella pianta organica, con qualifica adeguata del settore amministrativo, in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, svolge funzioni "vicarie" o "ausiliarie" del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza temporanea o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.



Capo II Uffici

Art. 33

Principi strumentali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali del lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata nell'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 34

Struttura

1. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 35 **Personale**

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto.

3. Il regolamento dello statuto giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità organizzative della commissione di disciplina.

Art. 35 bis

Incarichi a contratto.

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico la giunta comunale indica gli obiettivi e le funzioni attribuite; al provvedimento accede il contratto individuale di lavoro, con il quale è altresì concordato il trattamento economico correlato.



2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni, o funzionari dell'area direttiva cui può essere conferita anche la responsabilità di uffici o servizi, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. *(integrato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)*

Titolo III SERVIZI

Art. 36 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, unione di Comuni.



5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38
Azienda speciale

1. IL Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e sociale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento di aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto o da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.

3. Il Consiglio d'Amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze d'amministrazione.

Art. 39
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestiona-

le, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'Istituzione sono: Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, ed il Direttore.

Art. 40
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici



richiesti ai componenti, la durata della carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41

Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42

Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 43

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata di $\frac{1}{4}$ dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 44

Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

Art. 45

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa i rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 46

Principi e criteri



1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una chiara lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre il controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta di garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 47

Collegio dei revisori

1. I revisori dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali,

devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze

Parte II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

Art. 48

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2. Per perseguire scopi di pubblica utilità il comune può stipulare convenzioni con soggetti privati.

Art. 49

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione



di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni sono stipulate ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142, così come integrato dal comma 3-bis della legge 3 agosto 1999 n. 265. (modificato con deliberazione del C.C. n° 4 del 28/02/2000 – esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. del 14/07/2000 n° 169.)

Art. 50 **Consorzi**

1. Il consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire uno o più servizi.

2. La convenzione, oltre il contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere poli-funzionale quando si intende gestire da

parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 51 **Unione di comuni**

1. In attuazione dei principi di cui al precedente art. 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con la finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 52 **Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune con altri comuni, province o regioni, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove o partecipa alla conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.



Comune di Fino Mornasco
Prov. di Como
Statuto

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. La disciplina e le modalità per la definizione degli accordi di programma sono stabiliti dalla legge. L'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza, salvo che per le materie indicate all'art. 34, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le quali il consiglio autorizza l'accordo in via preventiva. (modificato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alla attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini o di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 54 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire secondo le norme di legge e dei regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati.

5. Il regolamento individua per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del procedimento finale. Responsabile del procedi-



mento è il dirigente o l'impiegato responsabile dell'unità organizzativa.

6. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la rendano particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o di altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

7. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanza, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

8. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

10. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

11. I soggetti di cui al comma 1, hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

12. Il Sindaco, sentita la Giunta, potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 55 **Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 56 **Petizioni**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 55 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente,



il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, qualora sia di competenza di quest'ultimo organo.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 57 **Proposte**

1. I cittadini, in forma collettiva, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Il Sindaco, sentita la Giunta, convoca i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta. Nei successivi 30 giorni comunica in forma scritta le determinazioni assunte in merito.

2. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II **Associazionismo e partecipazione**

Art. 58 **Principi generali**

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 61, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 59 **Associazioni**

a) **La Giunta Comunale registra su apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni regolarmente costituite che operano sul territorio.**

b) **Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulle attività delle associazioni de-**



vono essere assunte previa consultazione delle stesse.

- c) Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n° 349 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune in conseguenza di danno ambientale.**

L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del-l'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore dell'associazione proponente l'azione.
(modificato con deliberazione del C.C. n° 4 del 28/02/2000 – esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO del 14/07/2000 n° 169)

Art. 60

Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art. 61

Incentivazione

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziario-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa, facendo salva l'osservanza dell'art. 12 della legge 241/90.

Capo III

Referendum – Diritto di accesso

Art. 62

Referendum comunali

1. Gli atti ed i provvedimenti di competenza del consiglio e della giunta comunale possono essere sottoposti a referendum comunale, abrogativo, propositivo o consultivo, quando siano validamente raccolte le firme di almeno il 13 per cento dei cittadini elettori, ovvero per decisione del consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il referendum è abrogativo quando ha ad oggetto l'abrogazione totale o parziale di un atto o provvedimento del consiglio o della giunta comunale; in caso di abrogazione, l'organo competente provvede a regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dell'atto o provvedimento abrogato.

3. Il referendum è propositivo quando ha ad oggetto l'approvazione di una proposta di atto o provvedimento, compiutamente formulato, di competenza del consiglio o della giunta comunale; in caso di avvenuta approvazione, l'organo competente è te-



nuto ad adottare la deliberazione di recepimento della proposta entro il termine di trenta giorni.

4. Il referendum è consultivo quando ha ad oggetto l'espressione di un parere degli elettori in ordine a questioni di interesse della comunità locale la cui regolamentazione sia di competenza del consiglio o della giunta comunale, e deve essere formulato in modo che sia possibile ed agevole per gli elettori esprimere il proprio orientamento in modo chiaro; successivamente al referendum, gli organi competenti sono tenuti ad adottare atti che siano coerenti con gli esiti del referendum medesimo, nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente.

5. I referendum di cui ai commi precedenti sono validi quando abbia votato la metà più uno degli aventi diritto.

6. Con regolamento comunale sono dettate le norme di attuazione della disciplina referendaria, secondo principi di trasparenza, semplificazione ed economicità, e prevedendo modalità idonee di verifica dell'ammissibilità delle proposte referendarie. (modificato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)

Art. 63

Effetti del referendum

(abrogato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002- esecutiva ai sensi di legge)

[1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco,

Il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.]

Art. 64

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento e nei limiti della legge 241/90 e delle successive modifiche ed integrazioni.

Art. 65

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal regolamento.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

3. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Capo IV



Art. 66
Difensore civico

1. Il comune ha un difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Inoltre il difensore civico svolge le funzioni di controllo di cui all'art. 127 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed ogni altra funzione prevista dalla legge.

2. Il difensore civico è individuato fra soggetti di provata competenza, esperienza ed indipendenza, che siano in possesso dei titoli previsti dalla legge per l'accesso alla carriera di segretario comunale, e resta in carica per cinque anni.

3. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con le medesime modalità e maggioranze previste dall'art. 8 ter, comma 2, del presente statuto. Dopo la terza votazione infruttuosa, il difensore è eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. A seguito dell'elezione il difensore presta giuramento dinanzi al consiglio con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi della Repubblica, lo Statuto ed i regolamenti del Comune di Fino Mornasco, e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene. (modificato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)

Art. 67
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie e locali;
- c) i ministri di culto;
- d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- f) chi ha discendenti o ascendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate



nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 68

Prerogative e mezzi del difensore civico

1. Ai fini del perseguimento dei propri compiti istituzionali, il difensore civico ha accesso a tutti i documenti e le informazioni in possesso del comune, e delle aziende o istituzioni da esso dipendenti, può disporre audizioni degli amministratori, dei dipendenti e del segretario, e può presentare osservazioni e memorie di cui l'amministrazione è tenuta a dare conto negli atti e nei provvedimenti interessati.

2. Il difensore civico riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività nell'anno precedente, e presenta una relazione ove indica il grado di rispondenza dell'azione amministrativa del comune ai principi di legalità e legittimità, e le eventuali opportune azioni da adottare.

3. Il difensore civico si avvale di apposito ufficio ove può prestare udienza al pubblico, e dispone della piena collaborazione di almeno un dipendente, anche in turnazione, per l'espletamento dei propri adempimenti.

4. Nel rispetto delle norme statutarie, il comune adotta apposito Regolamento per la disciplina di quanto non espressamente normato. (modifi-

cato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002)

L'art. 69

Rapporti con il consiglio

(abrogato con deliberazione del C.C. n° 2 del 18/01/2002 – esecutiva ai sensi di legge)

[1. Il difensore civico presenta, entro il mese di aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva alla sua presentazione.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può in qualsiasi momento farne relazione al Consiglio.]

Art. 70

Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

Titoli III

FUNZIONE NORMATIVA



Art. 71 **Statuto**

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10% dei cittadini elettori per proporre modifiche allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 45 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 72 **Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere e ai cit-

tadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 73 **Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 142/90, e in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 74 **Ordinanze**

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.



3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 142/90. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al comma 3.

zione che risultano compatibili con la legge e con lo statuto.

Art. 75

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro due anni i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legisla-